

GL 9HQHUGu PDJJLR

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
39	Italia Oggi	08/05/2020	<i>CANTIERI, LIQUIDITA' IMMEDIATA (A.Mascolini)</i>	3
Rubrica Sicurezza				
29	Il Sole 24 Ore	08/05/2020	<i>CONTAGI DA CORONAVIRUS: UNO SCUDO CONTRO GLI INFORTUNI (M.Pizzin)</i>	4
38	Italia Oggi	08/05/2020	<i>LO SCADENZARIO DEI COMUNI</i>	5
Rubrica Imprese				
8	Il Sole 24 Ore	08/05/2020	<i>SUPERBONUS 110%, GLI INTERVENTI CRESCONO CON P I U' PROPRIETARI (G.Santilli)</i>	6
1	Il Sole 24 Ore	08/05/2020	<i>PRESTITI, LA SCADENZA SALIRA' A 10 ANNI (M.Mobili/G.Trovati)</i>	8
38	Italia Oggi	08/05/2020	<i>IMPRESE E AUTONOMI SENZA TARI (S.Trovato)</i>	10
1	Italia Oggi	08/05/2020	<i>MANCANO I FONDI PER RIPARTIRE (R.Lenzi)</i>	11
Rubrica Economia				
1+8	Il Sole 24 Ore	08/05/2020	<i>ANCE: IL SUPERBONUS PER LA CASA VALE 6 MILIARDI DI LAVORI IN PIU' (G.Santilli)</i>	13
3	Il Sole 24 Ore	08/05/2020	<i>AUTOCERTIFICAZIONE PER LA LIQUIDITA', MA RAFFORZARE I REATI SULLA GARANZIA (G.Negri)</i>	14
Rubrica Altre professioni				
35	Italia Oggi	08/05/2020	<i>DA CASSA FORENSE FACTORING SUI FONDI DEL GRATUITO PATROCINIO (M.Damiani)</i>	15
Rubrica Professionisti				
35	Italia Oggi	08/05/2020	<i>PER INGEGNERI E ARCHITETTI IL 2019 HA CHIUSO CON REDDITI SU DEL 6,3% (S.D'alessio)</i>	16
Rubrica Estero				
2	Il Sole 24 Ore	08/05/2020	<i>UE, GLI AIUTI DI STATO SENZA AUTORIZZAZIONE ARRIVANO A 250 MILIONI (B.Romano)</i>	17

Richiesta Anac al governo per consentire l'emissione in deroga degli stati avanzamento lavori (Sal)

Cantieri, liquidità immediata

Pagare alle imprese le opere svolte prima dello stop per Covid

Pagina a cura
 DI ANDREA MASCOLINI

Governo e parlamento intervengano per consentire l'immediata emissione degli stati di avanzamento lavori e il pagamento in acconto di quanto svolto dall'impresa. È quanto ha chiesto l'Anac con la segnalazione n. 5 al governo e al parlamento in merito all'articolo 107 del codice dei contratti pubblici e agli articoli 10, 14 e 23 del decreto ministeriale n. 49/2018 del Mit.

La richiesta è quella di introdurre in uno dei decreti-legge in discussione una specifica disposizione che di fatto riproduca il contenuto dell'articolo 141, comma 3, del dpr 207/2010 che stabiliva che in «caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 45 giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione».

Il quadro normativo di

riferimento in materia di sospensione delle attività contrattuali è infatti rappresentato dall'articolo 107 del Codice dei contratti e dagli articoli 10 e 23 del decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49 (regolamento recante: «approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»).

In materia, invece, di emissione e pagamento degli acconti del corrispettivo di appalto, i riferimenti normativi sono l'articolo 113-bis del Codice medesimo e l'articolo 14 del dm n. 49/2018.

Da queste disposizioni si ricava che al verificarsi delle circostanze di cui ai commi 1, 2 e 4 del citato articolo 107 del Codice dei contratti pubblici, il direttore dei lavori dispone (è un obbligo, quindi) la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore

o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione in cui si dà atto dello stato di avanzamento dei lavori.

Nella segnalazione, l'Anac ha notato che non è prevista, in corrispondenza della sospensione, l'emissione di uno stato avanzamento lavori (Sal), che, quindi, interviene, in aderenza a quanto previsto dall'articolo 14 del dm n. 49/2018, secondo i termini e le modalità definite nella documentazione di gara e nel contratto, indipendentemente

dalla sospensione.

Come accennato, nel regime previgente il codice del 2016, si applicava invece l'articolo 141, comma 3, del dpr 207, abrogato con l'entrata in vigore del Codice, il quale consentiva invece il pagamento in acconto laddove la sospensione dei lavori fosse superiore ai 45 giorni.

Nella segnalazione si fa presente che, anche se la previsione potrebbe essere inserita nella bozza del nuovo

regolamento che dovrebbe essere in fase di conclusione da parte della commissione nominata dalla ministra De Micheli e presieduta dal consigliere Raffaele Greco, è comunque essenziale intervenire con una norma stante la particolare situazione di emergenza sanitaria che ha comportato la chiusura di buona parte dei cantieri in corso.

Con una nuova disposizione, quindi, le stazioni appaltanti potrebbero emettere lo stato di avanzamento lavori (Sal) anche in deroga alle disposizioni della documentazione di gara e del contratto, limitatamente alle prestazioni eseguite sino alla data di sospensione dei lavori a causa dell'epidemia in corso. Questo potrebbe rappresentare uno strumento di aiuto particolarmente efficace per gli operatori economici per affrontare la carenza di liquidità connessa alla sospensione delle attività, situazione peraltro comune anche al settore delle forniture e dei servizi.

© Riproduzione riservata


Speciale appalti
Tutti i venerdì una pagina
nell'inserto Enti Locali
E una sezione dedicata su
www.italiaoggi.it/specialeappalti



Contagi da coronavirus: uno scudo contro gli infortuni

EMERGENZA COVID-19

SICUREZZA SUL LAVORO



Il direttore Inail Lucibello:
«Non irragionevole l'idea
di uno scudo penale»

«La copertura infortunistica
da contagio non costituisce
una novità normativa»

Mauro Pizzin

La possibilità di prevedere uno scudo penale a favore dei datori di lavoro che abbiano seguito le disposizioni dei protocolli di sicurezza del 14 marzo e del 26 aprile per la prevenzione del contagio da Covid-19 sui luoghi di lavoro «non mi sembrerebbe un'idea irragionevole, ma non può essere certo l'Inail a decidere. Nell'eventualità, l'Istituto sarà a disposizione del decisore politico per suffragare una scelta del genere».

Il concetto è stato chiarito ieri dal direttore generale dell'Inail, Giuseppe Lucibello, nel corso di una diretta streaming organizzata dai consulenti del lavoro e tocca un tema che sta particolarmente preoccupando il mondo imprenditoriale ora che uffici e fabbriche sono stati in parte riaperti.

L'equiparazione fatta dall'articolo 42 del decreto Cura Italia (Dl n. 18/2020) tra infortunio sul lavoro con copertura Inail e contagio da Covid-19 - questa la tesi - potrebbe condurre a sanzionare l'imprendi-

tore sul piano penale per i reati di lesioni in base all'articolo 590 del Codice penale e di omicidio per colpa grave in base all'articolo 589 del Codice penale.

Un punto, quello dell'equiparazione del contagio in occasione di lavoro a un evento infortunistico, su cui Lucibello si è detto stupito che qualcuno si sia sorpreso, dal momento che non rappresenta una novità il presupposto tecnico-giuridico della disposizione, che è quello della equivalenza tra causa violenta, richiamata per tutti gli infortuni, e causa virulenta, costituita dall'azione del nuovo coronavirus.

«Sono cento anni - ha sottolineato - che in Italia i contagi sul luogo di lavoro, a partire da quelli legati alla malaria, sono assimilati agli infortuni. Anche se questa fattispecie non fosse stata disciplinata con l'articolo 42, sarebbe comunque intervenuto l'Istituto per dare un segno della nostra presenza alle categorie più a rischio». Categorie che l'evidenza dei numeri dimostrano essere più numerose rispetto agli operatori sanitari, solo per i quali, secondo alcuni, andrebbe applicata la presunzione semplice di rischio specifico - con inversione degli oneri probatori - prevista dalla circolare 13/2020 dell'Inail, la quale sul punto si limita invece a indicare un elenco esemplificativo di lavoratori con elevato rischio di contagio.

«In data 4 maggio - ha evidenziato Lucibello - abbiamo contato provvisoriamente 37.352 infortunati da Covid-19, con 129 decessi: ebbene, rispetto ai 28.381 casi registrati al 30 aprile la diminuzione in percentuale del peso della sanità e assistenza sociale nei contagi in occasione di lavoro indica che le categorie a rischio specifico non operano solo in quei settori. Del resto, nel momento in cui l'Istituto ha lavorato a monte con il comitato tecnico-scientifico per mettere a

posto le linee guida per la ripartenza, indicando gli indici di rischio, già sapevamo che fin dall'inizio ci sarebbero state categorie particolarmente esposte per garantire la prestazione dei servizi».

In questo contesto complicato, secondo il direttore generale dell'Inail appare molto problematico parlare di sanzioni civili e penali a carico dei datori di lavoro. «Si tratta di fare i conti con i limiti delle indicazioni del momento. Basti pensare che ci sono state fasi di sovrapposizione di prescrizioni nazionali, regionali, comunali e che talvolta le stesse non potevano essere seguite in toto perché, ad esempio, mancavano i Dpi. Negli stessi protocolli firmati da aziende e sindacato si contano, poi, miriade di prescrizioni. Tutto ciò senza dimenticare che il contesto probatorio è ancora poco chiaro, così come è tutto da indagare l'impatto sul contagio dei cosiddetti asintomatici. Come Istituto, quindi, terremo conto del fenomeno pandemico ed eserciteremo eventuali azioni di regresso solo in caso di condanna penale».

Se questo è lo scenario, si spiega perché sia stringente la necessità di fornire garanzie certe a tutti gli imprenditori, colpiti in termini economici dall'emergenza sanitaria e che con la riapertura devono anche fare i conti con i costi per la messa in sicurezza di lavoratori e luoghi di lavoro. Lo scudo penale, già evocato in un'interrogazione del vicecapogruppo Pd alla Camera, Chiara Gribaudo (si veda il Sole 24 Ore di ieri), come anticipato, potrebbe essere la soluzione almeno per tutti coloro i quali abbiano rispettato le (complesse) disposizioni contenute nel protocollo siglati tra sindacati e imprese il 14 marzo scorso, aggiornato poi al 24 aprile. Prevedendo magari, a latere, l'istituzione di un fondo di risarcimento a tutela ulteriore delle vittime.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

159329

Superbonus 110%, gli interventi crescono con più proprietari

Edilizia. I tetti di spesa agevolabile per ogni lavoro saranno calcolati moltiplicando per il numero di unità immobiliari comprese nell'edificio. Privilegiati caldaie, cappotti termici e pannelli solari

Giorgio Santilli

ROMA

Il governo rilancia sull'edilizia privata con il superbonus che prevede un credito di imposta del 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Il superbonus si potrà applicare a tutte le spese previste dall'articolo 14 del decreto legge 63/2003 (il cosiddetto ecobonus) a condizione che nel pacchetto totale degli interventi via sia presente almeno uno degli interventi indicati al primo comma dell'articolo che è stato preparato dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, e che è destinato a entrare nel decreto legge maggio.

Si tratta di interventi pesanti, almeno rispetto alla sostituzione degli infissi che in passato ha rappresentato la spesa dominante fra quelle agevolate dall'ecobonus. Quelli che entrano nella nuova agevolazione sono invece interventi di maggiore dimensione, prevalentemente adatti per condomini o ville, comunque relativi a interi edifici.

Bisogna aggiungere che con la generalizzazione della possibilità per famiglie di cedere il credito di imposta a banche o anche alle imprese che realizzano i lavori (mediante lo sconto in fattura) e la possibilità poi per questi soggetti di rivalersi sul fisco, famiglie e condomini potranno realizzare

gli interventi senza neanche versare l'anticipo. È il trucco che rende il nuovo meccanismo un vero e proprio «bazooka».

Ma quali sono esattamente questi interventi «trainanti» del superbonus che danno accesso al maxicredito di imposta e quali condizioni dovranno rispettare?

Il primo intervento (lettera a) è quello di «isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio». Il cosiddetto cappotto termico.

L'unica condizione posta dalla norma è in questo caso che l'intervento abbia «un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo». Il limite economico agevolabile di questo singolo intervento è pari a 60mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell'edificio».

Il secondo intervento «trainante» (lettera b) è la «sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati a pompa di calore per il riscaldamento, il raffrescamento e la fornitura di acqua calda sanitaria». Questo intervento arriva a un tetto di 30mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari se abbinato «all'installazione di impianti fotovoltaici o impianti di microgenerazione». In questo caso si parla di «interventi sulle parti comuni degli edifici, o

su singoli edifici».

C'è un terzo tipo di intervento (lettera c) che pure agisce sugli impianti di riscaldamento. In questo terzo caso non c'è l'abbinata con i pannelli solari. Si tratta di «interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti alimentati a gasolio con impianti a pompa di calore o caldaie a condensazione».

La condizione è in questo terzo caso che la nuova caldaia abbia una «efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013». In questo caso la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese «non superiore a euro 10.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio».

Se l'installazione dei pannelli solari in abbinata all'intervento (lettera b) è la condizione per far salire a 30mila euro la spesa massima per unità immobiliare, bisogna aggiungere che il decreto legge guarda con favore comunque al fotovoltaico, abbinato anche agli altri due interventi trainanti, con una detrazione al 110% «fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kWh di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE AGEVOLAZIONI

